



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2050/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 2391/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Divinangelo D'Alesio - Componente (Relatore)

Lorenzo Maria Coen - Componente

Marina Vajana - Componente

Enrico Vitali - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Gino Scaccia - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Antonino Piro - Componente

Loredana Germanò - Componente

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Federico Salinari - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 4 maggio 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 2391/TFNSVE/2025-2026, 2391 - Ricorso proposto dalla A.S.D. VERUCCHIO (630447) contro la società A.S.D. SAN MARINO CALCIO (953709) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore LORENZO LOMBARDI (5634122)

In data 27 Febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società A.S.D. San Marino Calcio (matr. 953709) al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Lorenzo Lombardi (matricola 5634122).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 60,00 (sessanta/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

- esaminata la documentazione in atti;
 - vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
 - accertata la fondatezza della domanda;
- delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la A.S.D. San Marino Calcio (matr. 953709) alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore Lorenzo Lombardi (matricola 5634122) nella misura di euro 60,00 (sessanta/00) in favore della società A.S.D. Verucchio (matr. 630447).

L'ESTENSORE

Divinangelo D'Alesio

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai